

N. 02894/2011 REG.PROV.CAU.

N. 04966/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[*omissis*], tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Gian Michele Gentile, Paolo Agostino Demuro, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G.G. Belli, 27;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[*omissis*], non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 272/11 avente ad oggetto: "Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appaiono sussistere profili di *fumus boni juris* con riguardo, in

particolare, all'inefficienza dello strumento utilizzato per riorganizzare le classi di concorso per cui è causa ed in relazione alle finalità indicate dalla norma di legge (art. 64 comma 3, d.l. n. 112 del 2008);

Ritenuto, peraltro, che dalla documentazione in atti, relativa alla formazione di una graduatoria unificata, risultante dall'incrocio delle graduatorie dei titolari degli insegnamenti atipici delle classi di concorso AO51 e AO52, emerge il periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto che si rinvergono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;

Ritenuto di dover fissare per la discussione del merito, l'udienza del 26.1.2012;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26.1.2012 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)